

Assicurazione multiramo a premio unico, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'assicurato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: BPMVITA Personal Insurance

Contratto multiramo (ramo I e ramo III)

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 04/07/2025

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Banco BPM Vita S.p.A. - Via Massaua n. 6 - 20146 - Milano; tel. (+39) 02/77002405; sito internet: www.bancobpmvita.it; e-mail: info.generale@bancobpmvita.it; PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it.

Banco BPM Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Banco BPM ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.. L'Impresa è iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00116.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto di Banco BPM Vita S.p.A. è pari a € 791.362.011, il risultato economico di periodo è pari a € 930.386. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 385,46%.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.bancobpmvita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale in caso di vita dell'Assicurato alla Scadenza del Contratto e in caso di suo decesso nel corso della Durata contrattuale. In tale ultimo caso la Prestazione Assicurata viene incrementata di una **Somma Aggiuntiva Caso Morte** calcolata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (pari al 5% per età tra 18 anni e 40 anni e sei mesi meno un giorno, 2,50% per età tra 40 anni e 6 mesi e 55 anni e sei mesi meno un giorno, 0,75% per età tra 55 anni e sei mesi e 65 anni e sei mesi meno un giorno, 0,25% per età tra 65 anni e sei mesi e 75 anni e sei mesi meno un giorno, 0,10% per età tra 75 anni e sei mesi e 80 anni e sei mesi meno un giorno, 0,03% per età da 80 anni e sei mesi).

Le prestazioni del Contratto sono collegate all'andamento della Gestione Separata BPM Consolida e/o dei Fondi Interni costituiti e gestiti dall'Impresa (Linee di investimento), in cui confluiscono le somme versate al netto dei rispettivi Costi previsti contrattualmente. Ciascun Premio Investito (Unico e Aggiuntivi) può essere conferito nelle Linee di investimento secondo le percentuali indicate nella successiva sezione "Quanto e come devo pagare?" - "Premio".

Esempio ripartizione Premio Investito

Premio Unico Investito: € 6.000

Quota parte Premio Investito in Gestione Separata 20% = € 1.200

Quota parte Premio Investito in Fondi Interni 80% = € 4.800

Sulla quota parte investita in Gestione Separata opera una garanzia di conservazione e pertanto il Capitale Assicurato non può risultare inferiore alle somme investite nella stessa (quota parte dei Premi Investiti ed importo relativi a Switch volontari in ingresso, al netto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita). Per la quota parte investita in Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia, pertanto il rischio connesso alla perdita, totale o parziale delle somme investite in tali sottostanti, è esclusivamente a carico del Contraente.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio di uno o più opzioni di seguito riportate:

- **Switch volontari:** prevedono il cambio totale/parziale delle Linee di Investimento a cui sono collegate le Prestazioni Assicurate, esercitabile trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto. Tra

un'operazione di Switch volontario e la successiva devono trascorrere almeno 10 giorni.

- **Riscatto Parziale e/o Totale:** se parziale consente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della relativa richiesta, se totale risolve in anticipo il Contratto. Sono ammessi decorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza. Il Riscatto è ammesso solo se il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione sia almeno pari a € 5.000,00.

Le operazioni di Switch volontari possono essere effettuate esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante una comunicazione scritta all'Impresa inviata tramite la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa.

Le richieste possono essere esercitate mediante una comunicazione scritta all'Impresa. Per gli Switch volontari il dettaglio delle modalità di invio della richiesta e delle informazioni utili da indicare nella stessa è presente nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto, Articolo 7 – Switch volontari, paragrafi 7.1 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i e 7.2 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa, pagina 13. Per le richieste di Riscatto tale dettaglio e la documentazione da inviare all'Impresa a corredo della richiesta sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto, Art. 9 - Riscatto, pagina 14).

L'Impresa non dà seguito alle richieste ricevute nei Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto. **In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire l'effettuazione di Switch volontari.**

L'Impresa mette a disposizione il Regolamento della Gestione Separata e dei Fondi Interni sul sito internet all'indirizzo: www.bancobpmvita.it.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il Contratto non prevede coperture per rischi aventi ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati, quali la malattia, la non autosufficienza, i danni alla persona e i rischi di cui ai rami danni.
-----------------------	---

Ci sono limiti di copertura?

La Somma Aggiuntiva Caso Morte non può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La Somma Aggiuntiva Caso Morte non viene corrisposta dall'Impresa qualora il decesso è provocato direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, aggressioni, sommosse, tumulti popolari e atti terroristici;
- atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie.

Il Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.

Quanto e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico, di importo non inferiore a € 5.025,00.</p> <p>Il Contratto prevede la possibilità di versare Premi Aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza, di importo non inferiore a € 525,00.</p> <p>Ciascun Premio Investito sul Contratto può essere conferito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in base ai limiti di investimento previsti dal Contratto e indicati nella precedente sezione "Prodotto". Non è consentito il versamento di Premi Aggiuntivi nei periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto. In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.</p> <p>Il pagamento dei Premi (Unico e Aggiuntivi) può essere effettuato esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante addebito sul conto corrente bancario che il Contraente intrattiene con la Banca Distributrice stessa. In caso di chiusura del conto corrente bancario intrattenuto con la Banca Distributrice, il Contratto rimane in vigore.</p> <p>Il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi non possono effettuare versamenti superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 2.000.000,00 nel corso dell'anno solare;• € 5.000.000,00 a livello complessivo (al netto di Liquidazioni già effettuate). <p>Tali limiti massimi di versamento si riferiscono alla Gestione Separata e non al Contratto.</p> <p>Non è prevista la possibilità di chiedere il frazionamento infrannuale dei Premi.</p>
---------------	--

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto adatto a clientela retail con conoscenza ed esperienza anche di base, con una tolleranza al rischio di mercato-credito almeno bassa o media in funzione delle opzioni di investimento scelte, con un orizzonte temporale di investimento almeno di breve o medio periodo in funzione delle opzioni di investimento scelte e che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio sopportando un maggior rischio sul Premio investito.

Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi:

- **costi applicati al rendimento della gestione separata:** la Misura di Rivalutazione si ottiene sottraendo al Tasso medio di rendimento mensile della Gestione Separata BPM Consolida, realizzato nel Periodo di osservazione di competenza, la commissione di gestione pari a 0,0917%. La Misura di Rivalutazione è applicata al Capitale Assicurato il primo mercoledì del secondo mese successivo al mese di osservazione di riferimento. La Misura di Rivalutazione non può risultare negativa;
- **costi per riscatto:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID;
- **costi per l'erogazione della rendita:** il Contratto non prevede rendita;
- **costi per l'esercizio delle opzioni:** il Contratto non prevede costi per le operazioni di Switch;
- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dalla Banca Distributrice è pari:
 - in relazione ai costi sui Premi: 0,00% sul diritto fisso (spese di emissione), 100% sui caricamenti;
 - per quanto riguarda Commissioni di gestione annue relative alle Linee di investimento:

Linee di investimento	% percepita dal distributore il 1° anno	% percepita dal distributore dal 2° al 5° anno	% percepita dal distributore dal 6° anno
BPM Consolida	0,00%	0,00%	0,00%
Fondi Interni	min. 0,00% max 2,50%	min. 40,00% max 61,00%	min. 63,08% max 68,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06-42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento:</p> <ul style="list-style-type: none">• regime fiscale dei Premi:<ul style="list-style-type: none">◦ i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;◦ la parte di Premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).• regime fiscale delle prestazioni corrisposte:<ul style="list-style-type: none">◦ la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;◦ il capitale erogato al decesso dell'assicurato, è esente dall'imposta sulle successioni. <p>Per la parte investita in Quote di Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Il Contraente all'interno della propria area riservata ha la possibilità di modificare i propri dati personali, inserire richieste per Riscatto Totale e Parziale, per sinistro. Inoltre, ha la possibilità di consultare i propri dati anagrafici e di Contatto, la propria posizione assicurativa verificando le coperture assicurative, le condizioni contrattuali sottoscritte, monitorare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, consultare il valore di Riscatto della polizza e il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle Quote.

BPMVITA

Personal Insurance

**Contratto di assicurazione
con partecipazione agli utili e/o di tipo unit linked
a premio unico
(Tariffa 21SZ)**

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico
"Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi

Data ultimo aggiornamento: 04/07/2025



Sommaro

Pagina di presentazione	1 di 62
Pagina dei contatti	2 di 62
Glossario	3 di 62
Condizioni di Assicurazione	8 di 62
Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance	
Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto	8 di 62
Articolo 2 – Prestazioni Assicurate	9 di 62
Articolo 3 – Limitazioni ed Esclusioni	10 di 62
Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto	
Articolo 4 – Premio e versamenti aggiuntivi	11 di 62
Articolo 5 – Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto	11 di 62
Articolo 6 – Diritto di Recesso	12 di 62
Articolo 7 – Switch volontari	12 di 62
Articolo 8 – Switch automatico	13 di 62
Articolo 9 – Riscatto	14 di 62
Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto	
Articolo 10 – Costi	15 di 62
Articolo 11 – I rischi associati al Contratto	16 di 62
Articolo 12 – Le Linee di Investimento collegate al Contratto	16 di 62
Articolo 13 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili per le Prestazioni Assicurate collegate a BPM Consolida	17 di 62
Articolo 14 – Valore unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni	19 di 62
Articolo 15 – Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto	20 di 62
Articolo 16 – Determinazione del numero di Quote Assicurate	20 di 62
Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari	
Articolo 17 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa	21 di 62
Articolo 18 – Beneficiari	22 di 62

Articolo 19 – Duplicato della Proposta/Polizza	22 di 62
Articolo 20 – Cessione, Pegno e Vincolo	22 di 62
Articolo 21 – Comunicazioni in corso di Contratto	23 di 62
Articolo 22 – Prescrizione	23 di 62
Articolo 23 – Impignorabilità e Insequestrabilità	23 di 62
Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie	
Articolo 24 – Reclami e risoluzione delle controversie	23 di 62
Articolo 25 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge	24 di 62
Sezione VI – Regime fiscale	
Articolo 26 – Tasse e imposte	24 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Difesa	25 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito	30 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita	35 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Crescita	40 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend	45 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend	50 di 62
Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Obbligazionario	55 di 62
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida	60 di 62

Pagina di presentazione

BPMVITA Personal Insurance è un contratto di assicurazione mista di tipo multiramo a Premio Unico, che prevede prestazioni a Scadenza o per il caso morte dell'Assicurato.

Il valore delle prestazioni del Contratto è collegato in via diretta:

- ai Risultati finanziari della Gestione Separata BPM Consolida, e/o
- all'andamento dei Fondi Interni

in funzione delle scelte di investimento effettuate dal Contraente.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance**
- **Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto**
- **Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto**
- **Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari**
- **Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**
- **Sezione VI – Regime fiscale**

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l'Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, tramite l'inserimento nelle Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.

In particolare:

✓ In questi box si trovano esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.

! È necessario porre particolare attenzione al contenuto di questi box. Qui si possono trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall'Impresa.

Nelle Condizioni di Assicurazione è inoltre possibile trovare:

Termini contrattuali con Lettere Iniziali Maiuscole	Il cui significato è spiegato nel GLOSSARIO
Il termine Attenzione!	In relazione alle parti del Contratto che si devono leggere con particolare cura e attenzione.
Riferimenti normativi (→ art. 2952 c.c.)	Relativi a norme di legge di particolare importanza per la comprensione del prodotto e del suo funzionamento.

Pagina dei contatti

Per maggiori informazioni sul Contratto è possibile contattare l'Impresa tramite:



raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Operazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano**



posta elettronica all'indirizzo info.generale@bancobpmvita.it



telefono al numero **02 77002405** attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 17.00) e il venerdì (9.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

AREA RISERVATA BANCO BPM VITA

È possibile consultare la propria posizione assicurativa e gestire in via telematica le operazioni disponibili sul Contratto con l'accesso all'Area Riservata presente nell'home page del sito www.bancobpmvita.it, sezione "AREA RISERVATA". L'utilizzo del servizio è gratuito e per la registrazione è richiesta l'indicazione del:

- Codice Fiscale o Partita Iva,
- numero di Proposta/Polizza attiva.

Per assistenza è possibile contattare l'Help desk dedicato:



con la compilazione del **form** disponibile nella sezione "AREA RISERVATA"



tramite telefono al numero **0422 1745985** attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 13.00 / 14.00 -17.30) e il venerdì (9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

Glossario

DEFINIZIONI

Le definizioni contengono il significato attribuito ad alcuni termini all'interno del Contratto.

A	Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.
B	Banca Distributrice	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, oppure presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
	Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.
	Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
C	Capitale Assicurato	Un importo pari alle somme conferite nella Gestione Separata (quota parte dei Premi Investiti ed importi relativi a Switch volontari, al netto degli eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita effettuati in corso di Contratto). Il Capitale Assicurato è espresso in Euro.
	Caricamenti	Parte dei Premi versati dal Contraente trattenuta dall'Impresa a copertura dei Costi commerciali e amministrativi del Contratto.
	Cessione del Contratto	Operazione tramite cui il Contraente sostituisce a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli per intero così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace.
	Conclusione del Contratto	È il momento in cui il Contraente e, se diverso, l'Assicurato, sottoscrivono per accettazione la Proposta/Polizza, completa di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa.
	Condizioni di Assicurazione	Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto.
	Consolidamento	Meccanismo in base al quale il Tasso di rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal Contratto (annualmente, mensilmente, ecc.) e quindi la rivalutazione delle Prestazioni Assicurate, viene acquisita in via definitiva dal Contratto e di conseguenza le prestazioni stesse non possono mai diminuire.
	Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto e si impegna al versamento dei Premi all'Impresa.
	Contraenti Collegati	Contraenti Collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Il Contratto prevede una limitazione agli investimenti effettuati in una Gestione Separata da Contraenti tra loro collegati.
	Contratto	Il prodotto BPMVITA Personal Insurance.
	Controvalore delle Quote dei Fondi Interni	Importo ottenuto moltiplicando il numero di Quote Assicurate ed il Valore Unitario della Quota di ogni singolo Fondo Interno in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo.
Costi	Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.	

D	Data di Decesso	Il giorno in cui avviene il decesso dell'Assicurato.
	Data di Decorrenza	Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia versato il Premio pattuito.
	Documento unico di rendicontazione annuale	Documento che contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al Contratto, tra cui il valore della prestazione maturata, i Premi versati e il Valore di Riscatto.
	Durata del Contratto	Periodo temporale durante il quale il Contratto è efficace.
E	Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto.
F	Firma Digitale Remota	Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).
	Fondi Interni	Fondi d'investimento per la gestione di un portafoglio collettivo di attività finanziarie. Essi sono costituiti all'interno dell'Impresa, gestiti in modo separato dalle altre attività dell'Impresa stessa e suddivisi in Quote tutte di eguale valore.
G	Garanzia	Copertura del rischio che viene individuato dal Contratto.
	Gestione Separata o Gestione Interna Separata	Un portafoglio d'investimenti creato dall'Impresa e gestito in modo separato rispetto al complesso delle attività gestite dall'Impresa stessa, in cui confluisce la parte dei Premi, al netto dei Costi, versata dai Contraenti in suo favore. Il rendimento ottenuto dalla Gestione Separata determina la Rivalutazione da attribuire alle Prestazioni Assicurate.
	Giacenza media delle attività della Gestione Separata	È pari alla media dei saldi contabili delle attività investite nella Gestione Separata nel Periodo di osservazione. La Giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
	Giorno di Riferimento	Giorno lavorativo in cui viene adottato il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno utile ai fini delle operazioni e della Liquidazione delle Prestazioni Assicurate. Coincide con il giorno in cui vengono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto.
I	Impignorabilità e Insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
	Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Impresa	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto. Nella fattispecie: Banco BPM Vita S.p.A., via Massaua 6, 20146 Milano.
L	Legale Rappresentante	Persona fisica munita dei necessari poteri a compiere atti in nome e per conto di una società.
	Lettera di conferma di investimento del Premio	Lettera con cui l'Impresa comunica al Contraente l'ammontare del Premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero delle Quote attribuite e il loro Valore Unitario, nonché il giorno cui tale Valore si riferisce (data di valorizzazione).
	Linee di investimento	Fondi Interni e Gestione Separata collegati al Contratto, in cui vengono investiti i Premi.
	Linee di investimento con periodo di collocamento	Linee di investimento costituite da Fondi Interni che l'Impresa può offrire periodicamente in cui l'investimento è consentito solo nei rispettivi Periodi di collocamento.

	Liquidazione	Pagamento ai Beneficiari delle somme dovute al verificarsi dell'evento assicurato.
M	Misura di Rivalutazione	È data dalla differenza tra il Tasso medio di rendimento mensile realizzato dalla Gestione Separata e la relativa commissione di gestione. Viene applicata al Capitale Assicurato con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La Misura di Rivalutazione non può risultare negativa.
N	NAV (Net Asset Value)	Valore ottenuto sommando i valori delle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo i valori delle passività (spese, imposte, ecc.).
O	OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento o le SICAV. Gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti.
	OICR collegati	OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenente allo stesso gruppo dell'Impresa.
P	Pegno	Diritto reale costituito sulla prestazione assicurativa dovuta dall'Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest'ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente percepire.
	Penalità	Somme variabili trattenute dall'Impresa alla Liquidazione del Valore di Riscatto.
	Periodo di collocamento	Finestra temporale in cui l'Impresa offre una Linea di investimento con periodo di collocamento, all'interno della quale è ammesso l'investimento dei Premi e gli Switch volontari in ingresso. Per ciascuna Linea il Periodo di collocamento è indicato dall'Impresa al momento della rispettiva offerta.
	Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Tasso medio di rendimento mensile della Gestione Separata.
	Premi	Importo unico, da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto, e Premi Aggiuntivi eventualmente corrisposti dal Contraente.
	Premio Aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della Durata del Contratto, secondo i termini e le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
	Premio Investito	I Premi che, al netto dei relativi Costi, vengono investiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni.
	Premio Unico	Importo che il Contraente versa all'Impresa in unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.
	Prescrizione	Estinzione del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal momento in cui può essere richiesta la prestazione.
	Prestazioni Assicurate	Impegni assunti dall'Impresa nei confronti del Contraente.
	Profilo di rischio	Indica la rischiosità finanziaria del portafoglio finanziario cui il Contratto è collegato.
Proposta/Polizza	Documento, sottoscritto dalle parti che, una volta pagato il Premio Unico, fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.	
Q	Quota	Ciascuna delle parti di uguale valore in cui i Fondi Interni sono suddivisi.
	Quote Assicurate	Il numero di Quote dei Fondi Interni assegnate al Contratto.
R	Rappresentante Legale	Soggetto a cui è conferito il potere di rappresentare in alcuni atti - tra

		cui la sottoscrizione del Contratto - un soggetto minore di età e/o incapace di intendere e di volere nell'interesse del rappresentato.
	Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
	Regolamento della Gestione Interna Separata	L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.
	Rendiconto annuale della Gestione Separata	Riepilogo dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
	Revoca	Diritto del Contraente di revocare la Proposta/Polizza prima della Data di Decorrenza del Contratto.
	Ricorrenza Annuale	L'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto.
	Ricorrenza Mensile	L'anniversario mensile della Data di Decorrenza del Contratto.
	Riscatto Parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della richiesta.
	Riscatto Totale	Facoltà del Contraente di risolvere in anticipo il Contratto, chiedendo la Liquidazione delle somme maturate al momento della richiesta e determinate in base alle Condizioni di Assicurazione.
	Risultato finanziario della Gestione Separata	È costituito dai proventi finanziari di competenza, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel Periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione nel Risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel Periodo di osservazione.
	Rivalutazione	Maggiorazione delle Prestazioni Assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
	Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle Prestazioni Assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal Contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal Contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la Misura di Rivalutazione applicata alle prestazioni.
S	Scadenza o Data di Scadenza	Data indicata in Proposta/Polizza in cui cessano gli effetti del Contratto.
	Set informativo	L'insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti dall'Impresa e consegnati in modo unitario al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. I documenti sono pubblicati nel sito internet dell'Impresa.
	Società di revisione	Società diversa dall'Impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
	Somma Aggiuntiva Caso Morte	Somma che, insieme al Valore del Contratto, costituisce la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.
	Switch automatico	Operazione automatica e gratuita effettuata dall'Impresa alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento che comporta il trasferimento totale delle somme maturate a tale data sulla singola Linea a favore del Fondo Interno indicato dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta della singola Linea stessa.
	Switch volontari	Facoltà del Contraente di effettuare trasferimenti totali o parziali delle somme maturate da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i o da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa, in base alle condizioni e alle modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
	T	Tasso di Premio

		secondo la formula seguente: $[1 / (1 - \text{Caricamenti})]$, arrotondando poi il risultato alla sesta cifra decimale.
	Tasso medio di rendimento mensile della Gestione Separata	Corrisponde al tasso medio di rendimento relativo al Periodo di osservazione mensile previsto nel Regolamento, determinato rapportando il Risultato finanziario della Gestione Separata alla Giacenza media delle attività della Gestione stessa.
V	Valore del Contratto	Importo ottenuto sommando il Capitale Assicurato della Gestione Separata ed il Controvalore delle Quote dei Fondi Interni in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo.
	Valore di Riscatto	Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto.
	Valore Unitario della Quota o Valore della Quota	Valore della singola Quota del Fondo Interno, ottenuto dividendo il NAV del Fondo Interno nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote che costituiscono il Fondo alla stessa data. Il Valore della Quota è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.
	Vincolo	Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la prestazione assicurativa, quando è dovuta dall'Impresa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance

Che tipo di Contratto è BPMVITA Personal Insurance?

Quali sono le prestazioni?

Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato?

Ci sono limiti di copertura?

Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto

BPMVITA Personal Insurance è un contratto di assicurazione sulla vita mista, di tipo multiramo, a Premio Unico.

Il Contratto prevede prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza e in caso di decesso dell'Assicurato.

Le prestazioni del Contratto sono collegate:

- ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata BPM Consolida a capitale garantito, e/o
- all'andamento dei Fondi Interni costituiti e gestiti dall'Impresa,

in funzione della scelta di investimento effettuata dal Contraente, nel rispetto dei limiti indicati al successivo Articolo 12.1.

I Fondi Interni dell'Impresa sono denominati:

- BPMVITA Difesa,
- BPMVITA Reddito,
- BPMVITA Reddito & Crescita,
- BPMVITA Crescita,
- BPMVITA Bilanciato Megatrend,
- BPMVITA Azionario Megatrend,
- BPMVITA Obbligazionario.

L'Impresa si riserva la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali il Contraente potrà aderire con le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata ed i Fondi Interni rappresentano le "**Linee di investimento**" del Contratto.

Inoltre, l'Impresa può offrire periodicamente "**Linee di investimento con periodo di collocamento**", costituite da singoli Fondi Interni in cui è possibile investire i Premi ed effettuare operazioni di Switch volontari in ingresso sulle stesse **solo in periodi temporali circoscritti** ("Periodi di collocamento"). Per maggiori informazioni sugli Switch volontari consultare il successivo Articolo 7.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione non è disponibile una Linea di investimento con periodo di collocamento.

Al momento della disponibilità di tali Linee, l'Impresa comunica tutte le relative informazioni di dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione in vigore nei rispettivi Periodi di collocamento.

Le caratteristiche della Gestione Separata BPM Consolida e dei Fondi Interni sono descritte nei Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

Ogni nuova Linea di investimento con periodo di collocamento è disciplinata da un proprio Regolamento, incluso nelle Condizioni di Assicurazione in vigore all'atto dell'offerta di tali Linee.

! Il prodotto assicurativo BPMVITA Personal Insurance è un prodotto di tipo "*multiramo*" che consente di investire il Premio in:

- una **componente rivalutabile**, con prestazioni collegate ai rendimenti realizzati da una Gestione Separata,
- una **componente di tipo unit linked**, con prestazioni collegate al valore di Quote di Fondi Interni. Tali prestazioni sono quindi legate all'andamento dei mercati finanziari.

Le somme investite nella Gestione Separata determinano la parte di capitale garantito.

I prodotti *multiramo* rientrano nella categoria dei "*prodotti di investimento assicurativo*".

È **assicurabile** la persona fisica che:

✓ alla Data di Decorrenza del Contratto ha un'età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni e sei mesi meno un giorno.

Non è assicurabile:

✓ la persona fisica che, alla Data di Decorrenza del Contratto, è minorenni o ha un'età anagrafica uguale o superiore agli 85 anni e sei mesi.

Al momento della sottoscrizione il **Contraente** deve:

- ✓ essere capace di agire;
- ✓ avere in Italia la residenza, intesa come luogo in cui il Contraente ha dimora abituale o, se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari;
- ✓ in caso di persona giuridica avere la sede legale in Italia;
- ✓ intrattenere, al momento della sottoscrizione, un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.

! La **capacità di agire** è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici e contratti. È capace di agire il soggetto maggiorenne, che non è stato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno o ad altre misure che limitano la capacità di stipulare contratti.

Se il soggetto è minore di età e/o incapace di intendere e di volere, il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente da un Rappresentante Legale, in virtù di un precedente provvedimento del Giudice Tutelare, che gli ha attribuito i necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto.

Articolo 2 – Prestazioni Assicurate

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale.

In particolare:

- prestazione a Scadenza: in caso di vita dell'Assicurato alla Scadenza del Contratto, la Prestazione Assicurata corrisponde al **Valore del Contratto** calcolato in base alla Data di Scadenza;
- prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione Assicurata corrisponde al **Valore del Contratto** (calcolato in base alla ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa prevista per la Liquidazione) incrementato della **Somma Aggiuntiva Caso Morte**.

Per maggiori informazioni consultare i successivi Articoli 13 e 14.

Il **Valore del Contratto** è legato all'andamento delle **Linee di Investimento** (Gestione Separata e/o Fondi Interni) in cui confluiscono le somme versate sul Contratto, dedotte dei Costi applicati dall'Impresa (consultare l'Articolo 10).

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte** è calcolata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Età dell'Assicurato al momento del decesso (x)	Coefficiente di Maggiorazione
18 anni \leq x < 40 anni e sei mesi	5,00%
40 anni e sei mesi \leq x < 55 anni e sei mesi	2,50%
55 anni e sei mesi \leq x < 65 anni e sei mesi	0,75%
65 anni e sei mesi \leq x < 75 anni e sei mesi	0,25%
75 anni e sei mesi \leq x < 80 anni e sei mesi	0,10%
x \geq 80 anni e sei mesi	0,03%

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte** non può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La copertura del rischio di morte opera senza limiti territoriali.

Attenzione!

Le prestazioni della componente *unif linked* sono legate all'andamento dei Fondi Interni collegati al Contratto e NON sono garantite.

Le Prestazioni Assicurate del Contratto potrebbero pertanto essere INFERIORI rispetto alle somme versate.

✓ **Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla Scadenza** = Valore del Contratto

Pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni e del Capitale Assicurato della Gestione Separata

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 1: **725,265**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 1: **€ 6,84**

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 2: **534,531**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 2: **€ 7,31**

Capitale Assicurato in Gestione Separata: **€ 1.475,66**

$$725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66 = € 10.343,89$$

I valori indicati sono solo esemplificativi.

✓ **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** = Valore del Contratto + Somma Aggiuntiva Caso Morte

Pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni e del Capitale Assicurato della Gestione Separata, maggiorata della Somma Aggiuntiva Caso Morte

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 1: **725,265**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 1: **€ 6,84**

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 2: **534,531**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 2: **€ 7,31**

Capitale Assicurato in Gestione Separata: **€ 1.475,66**

Età dell'Assicurato alla Data di Decesso: 70 anni - maggiorazione applicabile: **0,25%**.

$$725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66 + 0,25\% \times (725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66) = € 10.343,89 + € 25,86 = € 10.369,75$$

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Articolo 3 – Limitazioni ed Esclusioni

La Somma Aggiuntiva Caso Morte NON può mai superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte NON** viene corrisposta se il decesso è provocato in modo diretto o indiretto da:

- × dolo del Contraente o del Beneficiario;
- × partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- × atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, atti terroristici;
- × atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie.

Attenzione!

In caso di decesso dell'Assicurato rientrante nelle Esclusioni qui descritte, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari **solo** il Valore del Contratto, senza alcuna maggiorazione.

Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata, Opzioni e Riscatto

Quando e come devo pagare?

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Come posso revocare la Proposta/Polizza o recedere dal Contratto?

Quali sono le opzioni esercitabili?

È previsto il Riscatto?

Articolo 4 – Premio e versamenti aggiuntivi

Il Contratto prevede il versamento di un **Premio Unico**.

L'importo **minimo** del Premio Unico è pari a **€ 5.025,00**.

Il Premio Unico, al netto dei Costi previsti al successivo Articolo 10, è investito nei Fondi Interni e nella Gestione Separata BPM Consolida secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al momento della sottoscrizione, nel rispetto dei limiti indicati al successivo Articolo 12.1.

4.1 Premi Aggiuntivi

Il Contraente può versare **Premi Aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza**, scegliendo di ripartire l'investimento nei Fondi Interni e nella Gestione Separata BPM Consolida nel rispetto dei limiti indicati al successivo Articolo 12.1.

Con specifico riferimento alle singole **Linee di investimento con periodo di collocamento**, fermo il limite sopra indicato, si precisa inoltre che i Premi Aggiuntivi sono ammessi **solo nei rispettivi Periodi di collocamento**, comunicati dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta di tali Linee.

L'importo **minimo** di ciascun Premio Aggiuntivo è pari a **€ 525,00**.

L'Impresa non dà seguito alle richieste di versamenti aggiuntivi ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui Contratti descritte al successivo Articolo 15.

In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.

4.2 Modalità di pagamento dei Premi

Il Premio Unico ed i Premi Aggiuntivi possono essere versati esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante addebito diretto sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice stessa.

Se il Contraente interrompe i rapporti con la Banca Distributrice ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

! Ai Premi versati sono applicati dei Costi. Per comprendere quali Costi sono applicati al prodotto consultare l'Articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione. È importante prendere visione e comprendere l'ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei Costi perché questi incidono sulla Prestazione Assicurata che il Contraente o i Beneficiari designati ricevono al momento della Scadenza del Contratto o del decesso dell'Assicurato.

Articolo 5 – Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, dall'Assicurato.

Il Contratto si perfeziona il giorno in cui viene corrisposto il Premio Unico.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del Contratto, la **Data di Decorrenza** - ossia il giorno a partire dal quale il Contratto inizia a produrre i propri effetti e dal quale decorrono le coperture assicurative - coincide con la data di versamento del Premio Unico.

La sottoscrizione può avvenire mediante:

- a) firma autografa su documento cartaceo;
- b) firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso al trattamento dei dati personali da parte del Contraente e dell'Assicurato;
- c) Firma Digitale Remota, ove consentito dalla Banca Distributrice, come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione.

Nei casi b) e c), la Proposta/Polizza viene emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Contratto ha una **Durata** fissa pari a **15 anni**.

La **Data di Decorrenza**, la **Data di Scadenza** e la **Durata del Contratto** sono riportate in Proposta/Polizza.

Il Contraente può **revocare** la Proposta/Polizza **fino alla Data di Decorrenza**.

La Revoca può essere esercitata mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata da un documento di identità in corso di validità** del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec **(SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata)** indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

Articolo 6 – Diritto di Recesso

Il Contraente può **recedere** dal Contratto **entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza**.

Il Recesso può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza**, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec **(SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata)** indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.

La **richiesta di Recesso** deve essere **corredata** dai seguenti documenti:

- copia di un documento di identità del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, in corso di validità;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Non è richiesto l'invio dei documenti già presentati e ancora in corso di validità.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio versato al netto del diritto fisso indicato al successivo Articolo 10.

Se il Premio è già stato investito, a seguito del Recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al Valore del Contratto al momento del Recesso, aumentato dei Caricamenti di cui al successivo Articolo 10.

! PER LA PARTE INVESTITA NEI FONDI INTERNI, RESTA A ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRAENTE IL RISCHIO DI VARIAZIONE DI VALORE DELLE QUOTE TRA LA DATA DI DECORRENZA E QUELLA IN CUI IL RECESSO È EFFICACE. IL CONTRAENTE POTREBBE PERTANTO OTTENERE UNA SOMMA INFERIORE AL PREMIO VERSATO.

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Articolo 7 – Switch volontari

Il Contratto prevede la possibilità di effettuare operazioni di Switch volontari, ossia nel dettaglio consente:

- 1) **trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i;**
- 2) **trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa.**

Lo Switch volontario comporta il trasferimento delle somme maturate ad una determinata data da Linee di Investimento "*di origine*" a Linee di investimento "*di destinazione*", tra quelle previste dal Contratto.

Lo Switch volontario può essere **parziale** o **totale**.

La prima operazione di Switch volontario può essere eseguita trascorsi **almeno 30 giorni** dalla Data di Decorrenza.

Tra un'operazione di Switch volontario e la successiva devono trascorrere **almeno 10 giorni**.

Inoltre, con specifico riferimento alle singole **Linee di investimento con periodo di collocamento**, fermo il rispetto dei limiti sopra indicati, si precisa che gli Switch volontari **in ingresso** su tali Linee sono ammessi **solo nei rispettivi Periodi di collocamento**. Gli Switch volontari in uscita da tali Linee sono consentiti invece nell'arco della rispettiva durata.

I Periodi di collocamento e la durata delle Linee di investimento con periodo di collocamento sono comunicati dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della rispettiva disponibilità.

In ogni caso, l'Impresa:

- non dà seguito alle richieste di Switch volontari ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui

Contratti descritte al successivo Articolo 15;

- **può in qualsiasi momento non consentire l'esecuzione di Switch volontari.**

Le operazioni di Switch volontari possono essere effettuate esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice. La richiesta può essere inoltrata in forma scritta all'Impresa tramite **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla stessa.**

7.1 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i

Nella richiesta di Switch volontario, oltre agli elementi identificativi del Contratto, il Contraente deve indicare:

- il **numero di Quote** di ciascun Fondo Interno "*di origine*" che si intende disinvestire e trasferire al/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*";
- **il/i Fondo/i Interno/i** "*di destinazione*";
- la **percentuale da conferire** in ciascun Fondo/i Interno/i "*di destinazione*".

Lo Switch volontario prevede le seguenti operazioni:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dal/i Fondo/i Interno/i "*di origine*". In questo caso, il Valore delle Quote "*di origine*" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota del/i Fondo/i Interno/i oggetto di disinvestimento rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di Switch volontario da parte dell'Impresa;
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote in funzione del/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*". Il numero di Quote Assicurate del/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*" si determina in base al Valore della Quota di detto/i Fondo/i Interno/i rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario.

Per le informazioni relative al Giorno di Riferimento consultare il successivo Articolo 14.

7.2 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa

Nella richiesta di Switch, oltre agli elementi identificativi del Contratto, il Contraente deve indicare:

- **per i trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata**
 - il **numero di Quote** di ciascun Fondo Interno "*di origine*" che si intende disinvestire e trasferire alla Gestione Separata;
- **per i trasferimenti dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni**
 - l'**ammontare di Capitale Assicurato** espresso in Euro collegato alla Gestione Separata che si intende disinvestire e trasferire al/i Fondo/i Interno/i "*di destinazione*";
 - **il/i Fondo/i Interno/i** "*di destinazione*";
 - la **percentuale da conferire** in ciascun Fondo Interno "*di destinazione*".

Lo Switch prevede le seguenti operazioni:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dalla/e Linea/e di Investimento "*di origine*". In questo caso, il Valore delle Quote dei Fondi Interni "*di origine*" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota del/i Fondo/i Interno/i oggetto di disinvestimento rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di Switch volontario da parte dell'Impresa;
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote e/o in Capitale Assicurato in funzione delle Linee di Investimento "*di destinazione*". Il numero di Quote Assicurate dei Fondi Interni "*di destinazione*" si determina in base al Valore della Quota di detti Fondi Interni rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario. Il Capitale Assicurato della Gestione Separata viene convertito il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario.

Per le informazioni relative al Giorno di Riferimento consultare il successivo Articolo 14.

In caso di costituzione di nuovi Fondi Interni dopo la redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa si impegna a mettere a disposizione del Contraente il **Documento Conteneente le informazioni chiave (KID)** riferito a tale Fondo unitamente al **Regolamento** dello stesso.

Articolo 8 – Switch automatico

Le Linee di investimento con periodo di collocamento hanno una durata inferiore rispetto alla Durata del Contratto.

Alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento l'Impresa effettua un'operazione di "**Switch automatico**" gratuita, che comporta il trasferimento totale - in via automatica - delle somme maturate a tale data sulla singola Linea a favore del Fondo Interno indicato dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta della singola Linea stessa. Allo stesso modo l'Impresa comunica la data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento.

Lo Switch automatico prevede:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dalla Linea di investimento con periodo di collocamento. Il Valore delle Quote "di origine" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento rilevato il giorno della relativa scadenza (Giorno di Riferimento);
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote del Fondo Interno "di destinazione". Il numero di Quote Assicurate del Fondo Interno "di destinazione" si determina in base al relativo Valore della Quota rilevato il giorno della scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento (Giorno di Riferimento).

Al posto dello Switch automatico il Contraente può effettuare operazioni in uscita da ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento (Switch volontario totale o Riscatto Totale). Tali richieste sono accettate a condizione che l'Impresa le riceva entro il lunedì della settimana che precede la data di scadenza delle Linee. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 15.

Se l'operazione in uscita da ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento non viene effettuata nei tempi utili prima della relativa scadenza, le somme maturate sulla stessa sono soggette a Switch automatico.

Articolo 9 – Riscatto

Trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza e in caso di vita dell'Assicurato, è possibile **richiedere il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale** del Contratto.

Il Riscatto può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa** inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Liquidazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec (**SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata**) indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

In ogni caso, l'Impresa non dà seguito alle richieste di Riscatto ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui Contratti descritte al successivo Articolo 15.

Il Valore di Riscatto è pari alla somma:

- del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni abbinati al Contratto (determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta);
- del Capitale Assicurato della Gestione Separata rivalutata in base alle modalità descritte al successivo Articolo 13 B);

al netto della % di Penalità - se applicabile - indicata al seguente Articolo 10.

Per maggiori informazioni sul Giorno di Riferimento consultare il successivo Articolo 14.

IL RISCATTO PREVEDE I COSTI ELENCATI ALL'ARTICOLO 10 CHE SEGUE.

! Per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui i Fondi Interni investono e dei Costi applicabili al Contratto, IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.

! Per la parte dei Premi conferiti nella Gestione Separata, in base alle Penalità applicabili, IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE PARZIALI DELLE SOMME CONFERITE.

La **richiesta di Riscatto** deve essere **corredata** da:

- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante, nonché di un documento attestante i relativi poteri;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

Non è richiesto l'invio dei documenti già presentati e ancora in corso di validità.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

Attenzione! In caso di **Riscatto Parziale**, il Contraente deve indicare nella relativa richiesta:

- il numero di Quote e/o l'ammontare del Capitale Assicurato da riscattare;
- le Linee di Investimento in cui effettuare il Riscatto.

Il Riscatto Parziale è ammesso solo se il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione è almeno pari a € 5.000,00.

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta secondo quanto previsto al successivo Articolo 17, punto 17.2.

Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Quali Costi devo sostenere?

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Come sono investiti i Premi versati?

Articolo 10 – Costi

I Costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati di seguito.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi applicati su ciascun Premio versato** (Premio Unico e Premi Aggiuntivi):

Diritto fisso (<i>spese di emissione</i>)	€ 25,00
Caricamenti (applicati su ciascun Premio versato al netto del diritto fisso)	1,00%

✓ Esempio di calcolo di Premio Investito:

Premio Unico versato: € 10.025,00

Diritto fisso: € 25,00

Caricamenti: 1,00%

$$\begin{aligned} & \text{Premio Unico versato} - \text{Diritto Fisso} \\ & \mathbf{10.025,00 - 25 = 10.000,00} \\ & \text{Premio Unico al netto del Diritto fisso: Tasso di Premio} \\ & \mathbf{10.000,00 : [1 / (1 - 1,00\%)] = 10.000,00 - 100,00} \\ & \mathbf{=} \\ & \mathbf{\text{Premio Investito € 9.900,00}} \end{aligned}$$

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Il Contratto prevede, inoltre, delle **commissioni di gestione** della Gestione Separata e dei Fondi Interni, le cui modalità di applicazione sono rispettivamente indicate al successivo Articolo 13 e nei relativi Regolamenti:

Commissioni di gestione annue dei Fondi Interni e della Gestione Separata	
Sottostante	Commissione di Gestione
BPMVITA Difesa	1,40%
BPMVITA Reddito	1,60%
BPMVITA Reddito & Crescita	1,80%
BPMVITA Crescita	2,00%
BPMVITA Bilanciato Megatrend	1,70%
BPMVITA Azionario Megatrend	2,00%
BPMVITA Obbligazionario	1,30%
BPM Consolida	1,10% (0,0917% mensile)

Le commissioni di gestione di cui sopra si intendono comprensive della trattenuta per la copertura caso decesso (Somma Aggiuntiva Caso Morte) pari allo 0,02% annuo, applicata su ciascuna Linea di investimento abbinata al Contratto.

Il relativo importo è riportato nel Documento unico di rendicontazione annuale.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi in caso di Riscatto**, applicati nel calcolo del Valore di Riscatto come indicato al precedente Articolo 9:

Penalità in caso di Riscatto entro la quinta Ricorrenza Annuale	
Data di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell'Impresa	% di Penalità
trascorsi oltre 3 mesi dalla Data di Decorrenza ed entro la prima Ricorrenza Annuale (esclusa)	0,90%
tra la prima Ricorrenza Annuale (compresa) e la terza (esclusa)	0,50%
tra la terza Ricorrenza Annuale (compresa) e la quinta (esclusa)	0,25%
dalla quinta Ricorrenza Annuale (compresa)	0,00%

Il Contratto non prevede Costi per le operazioni di Switch volontario e Switch automatico.

Articolo 11 – I rischi associati al Contratto

Il Contratto è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo.

Il Contratto prevede la Garanzia di conservazione delle somme versate nella Gestione Separata, al netto dei relativi Costi e tenuto conto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla stessa effettuati.

Attenzione!

Il Contratto **NON prevede** alcuna Garanzia di conservazione di capitale o di un rendimento minimo per la parte di Premi Investiti nei Fondi Interni.

Il Contraente potrebbe pertanto incorrere in perdite, parziali o totali, delle somme investite nei Fondi Interni.

Il Contratto comporta i seguenti **rischi finanziari** a carico del Contraente:

- **rischio connesso alla variazione del prezzo:** collegato alla variazione del valore degli strumenti finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l'intera perdita di valore del capitale investito;
- **rischio emittente:** connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **rischio connesso alla liquidità:** collegato alla difficoltà di convertire in denaro l'investimento di alcune categorie di titoli, in particolare quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;
- **rischio di cambio:** collegato alla valuta in cui è denominato l'investimento. Per l'investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto, il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;
- **rischio di controparte:** connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** collegato a operazioni sui mercati emergenti che potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Articolo 12 – Le Linee di Investimento collegate al Contratto

Il Contraente può scegliere di investire il Premio Unico e gli eventuali Premi Aggiuntivi nelle seguenti Linee di Investimento, in funzione delle proprie esigenze di investimento e della propria capacità di sopportare le perdite.

Le Linee di Investimento si differenziano per profilo di rischio e per tipologia di investimento:

Supporti Finanziari	
Sottostante	Tipologia di investimento
1 Fondo Interno BPMVITA Difesa	suddiviso in Quote
2 Fondo Interno BPMVITA Reddito	suddiviso in Quote
3 Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita	suddiviso in Quote
4 Fondo Interno BPMVITA Crescita	suddiviso in Quote
5 Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend	suddiviso in Quote
6 Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend	suddiviso in Quote
7 Fondo Interno BPMVITA Obbligazionario	suddiviso in Quote
8 Linee di investimento con periodo di collocamento che l'Impresa può offrire Periodicamente (non disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione)	suddiviso in Quote
9 Gestione Separata BPM Consolida	denominata in Euro

12.1 Limiti di investimento dei Premi

Il Contratto prevede i seguenti **limiti di investimento** dei Premi (Unico ed Aggiuntivi):

- **ciascun Premio investito sul Contratto può essere conferito:**
 - **nella Gestione Separata per un ammontare minimo del 5% e massimo del 50% del rispettivo totale e di conseguenza;**
 - **nei Fondi Interni per un ammontare minimo del 50% e massimo del 95% del rispettivo totale.**

I limiti sopra indicati si intendono quale percentuale iniziale di investimento dei Premi. L'Impresa non effettua alcuna operazione di ribilanciamento, pertanto nel corso del tempo la percentuale effettiva dell'investimento nella Gestione Separata e nei Fondi Interni è soggetta a variazioni conseguenti alle oscillazioni dei mercati di riferimento;
- il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi **non possono effettuare versamenti superiori a:**
 - € 2.000.000,00 nel corso dell'anno solare;
 - € 5.000.000,00 a livello complessivo (al netto di Liquidazioni già effettuate).

Tali limiti massimi di versamento si riferiscono alla Gestione Separata e NON al Contratto.

Le caratteristiche dei singoli Fondi Interni e della Gestione Separata BPM Consolida, inclusi i criteri ed i limiti dei relativi investimenti, sono disciplinate dai Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa può costituire nuovi Fondi Interni. In questo caso l'Impresa mette a disposizione del Contraente il **Documento Contenente le informazioni chiave (KID)** riferito a tali Fondi, unitamente al **Regolamento** dello stesso.

Articolo 13 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili per le Prestazioni Assicurate collegate a BPM Consolida

La Gestione Separata BPM Consolida è istituita e gestita dall'Impresa.

La quota parte dei Premi Investiti e gli importi di Switch volontari conferiti nella Gestione Separata sono investiti dall'Impresa in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.), che producono il rendimento della Gestione.

Il valore complessivo delle attività mobiliari presenti nella Gestione Separata NON può essere inferiore all'importo totale degli impegni assunti contrattualmente dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.

Le somme investite nella Gestione Separata (quota parte dei Premi Investiti ed importi relativi a Switch volontari, al netto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla stessa) costituiscono il **Capitale Assicurato** della componente *rivalutabile*.

A) Misura di Rivalutazione

La **Misura di Rivalutazione** del Capitale Assicurato è pari al Tasso medio di rendimento mensile della Gestione Separata, diminuito di un Costo mensile pari allo 0,0917% del rendimento.

Il Periodo di osservazione di ciascun Tasso medio di rendimento mensile decorre dal primo all'ultimo giorno di ogni mese.

La Misura di Rivalutazione è applicata al Capitale Assicurato il primo mercoledì del secondo mese successivo al mese di osservazione di riferimento.

Attenzione! La Misura di Rivalutazione NON può risultare negativa.

L'investimento in Gestione Separata è garantito. Il Capitale Assicurato NON può pertanto risultare inferiore alle somme investite nella Gestione Separata.

Nessuna Garanzia è prevista per l'investimento in Fondi Interni.

✓ Esempio di calcolo della Misura di Rivalutazione:

Tasso medio di rendimento mensile della Gestione: 0,22%;

Commissione mensile di Gestione: 0,0917%;

Misura di Rivalutazione mensile: 0,1283%.

I valori indicati sono solo esemplificativi.

B) Rivalutazione del Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata

Il primo mercoledì di ogni mese (data di rivalutazione) al Capitale Assicurato rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente, aumentato della quota parte di eventuali Premi Investiti e degli importi di Switch volontari in ingresso sulla Gestione Separata ed al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata, effettuati successivamente alla predetta data, viene applicata la Misura di Rivalutazione del mese di riferimento.

In caso di Riscatto, decesso dell'Assicurato e Scadenza del Contratto viene riconosciuto il Capitale Assicurato rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente il Giorno di Riferimento, come definito al successivo Articolo 14, identificato in funzione della data di ricezione della richiesta di Riscatto/della data di ricezione della documentazione completa per il pagamento in caso di decesso dell'Assicurato prevista al successivo Articolo 17, punto 17.1/della Data di Scadenza del Contratto. Tale Capitale Assicurato viene aumentato della quota parte di eventuali Premi Investiti e degli importi di Switch volontari in ingresso sulla Gestione Separata e detratto degli importi degli eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata, effettuati nel periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente il Giorno di Riferimento ed il Giorno di Riferimento stesso. Se il Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento coincide con una data di rivalutazione, la Misura di Rivalutazione applicata al Capitale Assicurato corrisponde a quella calcolata in quest'ultima data di rivalutazione.

✓ **Esempi:**

Operazione:	PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO RISCATTO
Data ricezione richiesta di Riscatto:	LUNEDÌ 10 giugno 2024
Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:	MERCOLEDÌ 12 giugno 2024
Data di rivalutazione (ultima disponibile):	MERCOLEDÌ 5 giugno 2024

Operazione:	PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO DECESSO DELL'ASSICURATO
Data in cui l'Impresa riceve la richiesta di pagamento completa:	MARTEDÌ 14 luglio 2037
Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:	MERCOLEDÌ 22 luglio 2037
Data di rivalutazione (ultima disponibile):	MERCOLEDÌ 1° luglio 2037

Operazione:	PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA A SCADENZA DEL CONTRATTO
Data di Scadenza Contratto:	LUNEDÌ 3 agosto 2037
Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:	MERCOLEDÌ 5 agosto 2037
Data di rivalutazione (ultima disponibile):	MERCOLEDÌ 5 agosto 2037

PRESTAZIONE COMPONENTE RIVALUTABILE CASO DI RISCATTO/SCADENZA:

$$\begin{aligned}
 & \text{Capitale Assicurato rivalutato alla Data di rivalutazione} \\
 & \quad + \\
 & \text{Quota parte Premi Investiti e/o Switch volontari in ingresso nel periodo considerato} \\
 & \quad - \\
 & \text{Riscatti parziali e/o Switch volontari in uscita nel periodo considerato}
 \end{aligned}$$

Le date indicate sono solo esemplificative.

La Rivalutazione alla prima Ricorrenza Mensile del Contratto ha come base di calcolo il Premio Unico Investito.

La Misura di Rivalutazione attribuita non può essere negativa.

L'aumento del Capitale Assicurato per effetto delle Rivalutazioni riconosciute è comunicato ogni anno al Contraente per iscritto.

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul Contratto.

Articolo 14 – Valore unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni

Il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni BPMVITA Difesa, BPMVITA Reddito, BPMVITA Reddito & Crescita, BPMVITA Crescita, BPMVITA Bilanciato Megatrend, BPMVITA Azionario Megatrend e BPMVITA Obbligazionario viene calcolato ogni giorno, secondo le modalità descritte nei rispettivi Regolamenti.

Il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni delle Linee di investimento con periodo di collocamento viene calcolato il mercoledì di ogni settimana, secondo le modalità descritte nei rispettivi Regolamenti inclusi nelle Condizioni di Assicurazione in vigore all'atto dell'offerta di tali Linee.

Il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno del Contratto, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Le operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto in caso di:

- Versamento del Premio Unico e dei Premi Aggiuntivi
- Recesso
- Riscatto Totale o Parziale
- Switch volontario
- Pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato
- Pagamento della Prestazione Assicurata alla Scadenza del Contratto

vengono effettuate nel **Giorno di Riferimento** (anche rispetto alla componente *rivalutabile*), il quale corrisponde al giorno di calcolo del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni adottato per le operazioni stesse.

Per tutti i Fondi Interni collegati al Contratto il Giorno di Riferimento è **mercoledì**.

! In particolare...

- Se la richiesta di operazione o il versamento del Premio sono ricevuti dall'Impresa di LUNEDÌ / se la Scadenza del Contratto coincide con un LUNEDÌ, il Giorno di Riferimento è il MERCOLEDÌ della stessa settimana in cui il Premio o la richiesta sono ricevuti / in cui il Contratto scade.

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato/domenica
Ricezione richiesta/ versamento Premio/ Scadenza		Giorno di Riferimento			

- Se la richiesta di operazione o il versamento del Premio sono ricevuti dall'Impresa da MARTEDÌ a VENERDÌ / se la Scadenza del Contratto coincide con un giorno compreso tra MARTEDÌ e VENERDÌ, il Giorno di Riferimento è il MERCOLEDÌ della settimana SUCCESSIVA a quella in cui il Premio o la richiesta sono ricevuti / in cui il Contratto scade.

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato/domenica	lunedì	martedì	mercoledì
		Ricezione richiesta/versamento Premio/Scadenza						Giorno di Riferimento

Se l'Impresa riceve più richieste di operazioni sul Contratto viene data esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, in seguito alle operazioni di disinvestimento. In presenza di più operazioni di disinvestimento le stesse vengono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.

✓ Esempio:

Operazione:	VERSAMENTO DEL PREMIO
Data in cui l'Impresa riceve il versamento del Premio:	LUNEDÌ 2 settembre 2024
Data in cui viene investito il Premio nei Fondi Interni (Giorno di Riferimento):	MERCOLEDÌ 4 settembre 2024

In caso di pagamento della Prestazione Assicurata per decesso dell'Assicurato il Giorno di Riferimento per l'operazione di disinvestimento si determina con le stesse modalità sopra indicate, considerando la data di ricezione della documentazione completa prevista dall'Impresa per la Liquidazione e indicata al successivo Articolo 17, punto 17.1.

✓ **Esempio:**

Operazione:	PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO DECESSO
Data in cui l'impresa riceve la documentazione completa prevista dal Contratto:	MARTEDÌ 4 aprile 2028
Data in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento del Contratto (Giorno di Riferimento):	MERCOLEDÌ 12 aprile 2028

Il Giorno di Riferimento per le operazioni di Switch automatico di cui al precedente Articolo 8 corrisponde alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento, comunicata dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta di tali Linee.

Attenzione! Le richieste devono essere corredate dalla necessaria documentazione prevista. In caso contrario, l'Impresa NON può dare seguito all'operazione richiesta.

Attenzione! Nei giorni in cui la valorizzazione della Quota non viene effettuata (ossia nei giorni festivi, di chiusura delle borse valori nazionali o estere o di chiusura dell'Impresa o, in ogni caso, se il gestore è impossibilitato), il Valore della Quota viene calcolato secondo le modalità indicate nei Regolamenti dei Fondi Interni.

Articolo 15 – Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto

L'Impresa non dà seguito alle richieste di operazioni sul Contratto (versamento Premi Aggiuntivi/Riscatti/Switch volontari) ricevute nel periodo di tempo compreso tra il martedì della settimana precedente la Data di Scadenza del Contratto e la Data di Scadenza del Contratto stessa.

lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./dom.	lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./dom.	
Termine ultimo ricezione richieste di operazioni sul Contratto	Periodo di sospensione					Data scadenza						
						Periodo di sospensione	Data scadenza					
						Periodo di sospensione		Data scadenza				
						Periodo di sospensione			Data scadenza			
						Periodo di sospensione				Data scadenza		

Inoltre, con riferimento ai soli Contratti che investono in tutto o in parte nelle Linee di investimento con periodo di collocamento, l'Impresa non dà seguito alle richieste di operazioni (versamento Premi Aggiuntivi/Riscatti/Switch volontari) su tali Contratti ricevute nel periodo di tempo compreso tra il martedì della settimana precedente la data di scadenza della singola Linea e la data di scadenza della singola Linea stessa.

lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./dom.	lun.	mar.	mer.
Termine ricezione richieste di operazioni sui Contratti sopra indicati	Periodo di sospensione					Periodo di sospensione		Data scadenza Linea di investimento con periodo di collocamento

Alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento l'Impresa provvede ad effettuare l'operazione di Switch automatico descritta al precedente Articolo 8.

La data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento è comunicata dall'Impresa nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta di tali Linee.

Articolo 16 – Determinazione del numero di Quote Assicurate

Il numero di Quote Assicurate si determina dividendo ciascuna porzione di Premio Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno in cui tale porzione di Premio Investito è conferita.

Il Valore della Quota di ogni Fondo Interno utilizzato per tale calcolo è pari a quello disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo rispetto alla data di ricezione del Premio.

Il risultato così ottenuto è arrotondato alla **terza cifra decimale**.

Entro **10 giorni** lavorativi dal giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota, l'Impresa invia al Contraente

una Lettera di conferma d'investimento del Premio Unico, contenente, tra l'altro:

- l'importo del Premio lordo versato;
- l'importo del Premio Investito;
- il numero di Quote Assicurate;
- il Fondo Interno a cui tali Quote si riferiscono;
- il valore unitario della Quota;
- il giorno di calcolo del valore unitario della Quota.

In riferimento agli eventuali Premi Aggiuntivi, l'Impresa invia al Contraente una Lettera di conferma d'investimento in forma cumulativa con cadenza trimestrale, con i contenuti sopra descritti.

Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all'Impresa?

Chi sono i Beneficiari?

Posso vincolare il Contratto?

Articolo 17 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa

17.1 Documentazione richiesta

Per il pagamento delle prestazioni da parte dell'Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati (ad eccezione di quelli già presentati e ancora in corso di validità). Tali documenti sono necessari a verificare l'esistenza effettiva dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto e devono essere inviati tramite la Banca Distributrice o, direttamente, con raccomandata A/R o pec ai seguenti recapiti:

- **in caso di vita dell'Assicurato:**
 - richiesta scritta di pagamento indirizzata all'Impresa da parte del Contraente (se tramite raccomandata A/R indirizzata a Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Liquidazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano; se con pec all'indirizzo: gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it). La richiesta deve essere firmata dal Contraente e deve essere corredata da copia di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale;
 - indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
 - modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
 - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.
- **in caso di decesso dell'Assicurato:**
 - comunicazione di decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata da tutti i Beneficiari (se tramite raccomandata A/R indirizzata a Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Sinistri Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano; se con pec all'indirizzo: gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it). In alternativa ciascun Beneficiario può richiedere il pagamento della prestazione all'Impresa. La richiesta deve essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
 - indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
 - certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - **! per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;**
 - **! dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta:**
 - i. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela;
 - oppure
 - ii. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che il testamento comunicato all'Impresa è l'ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l'Assicurato;
 - **! copia autentica dell'ultimo testamento valido (se esistente);**
 - modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
 - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
 - dichiarazione attestante le cause del decesso dell'Assicurato ai fini della liquidazione della Somma Aggiuntiva Caso Morte.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

17.2 Pagamenti da parte dell'Impresa

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa elencata nel presente Articolo per il caso di vita e di decesso dell'Assicurato e nell'Articolo 9 per i Riscatti. In caso di ritardo nel pagamento e fino alla data dell'effettiva liquidazione, l'Impresa riconosce ai Beneficiari gli interessi moratori.

Se la richiesta non è completa della documentazione prevista e/o delle informazioni indispensabili per l'esecuzione, il termine di 30 giorni decorre dal momento della ricezione della documentazione completa da parte dell'Impresa.

Articolo 18 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate **tramite comunicazione scritta** all'Impresa o per testamento.

In tale ultimo caso, per consentire all'Impresa di identificare correttamente i Beneficiari, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto.

La designazione dei Beneficiari **NON** può essere **revocata** o **modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Attenzione! Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l'Impresa può incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi.

In caso di più Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta ai Beneficiari in parti uguali tra loro, tranne nel caso in cui il Contraente indichi percentuali diverse al momento della designazione dei Beneficiari.

Se il Contraente designa come Beneficiari gli eredi (legittimi o testamentari) la prestazione assicurativa è liquidata ai soggetti che rivestono, al momento della morte dell'Assicurato, la qualità di chiamati all'eredità.

Risulta pertanto irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

! Sono "chiamati all'eredità" i soggetti a cui è devoluta l'eredità secondo le norme di legge o per testamento (→ art. 457 c.c.). Si tratta dei soggetti cui spetta, in termini astratti, una quota del patrimonio ereditario.

Il riferimento agli eredi quali Beneficiari di polizza non vale ad assoggettare il rapporto assicurativo, di natura contrattuale, alle regole successorie.

Il contratto assicurativo non rientra pertanto nel patrimonio ereditario.

In caso di mancata designazione dei Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta agli eredi testamentari o, in assenza, agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

! Diritto proprio dei Beneficiari

I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione (→ art. 1920 c.c.) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell'Assicurato e NON RIENTRA nell'asse ereditario dell'Assicurato.

Articolo 19 – Duplicato della Proposta/Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all'Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente Autorità.

Articolo 20 – Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Proposta/Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Nel caso di Pegno o Vincolo il Recesso, le operazioni di Riscatto e di Liquidazione per decesso o Scadenza richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 21 – Comunicazioni in corso di Contratto

L'Impresa invia al Contraente, **entro il 31 maggio di ogni anno solare**, il Documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni:

- per le prestazioni legate alla Gestione Separata
 - cumulo dei Premi versati dalla Data di Decorrenza e valore della prestazione assicurativa maturata alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione annuale precedente;
 - dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento;
 - valore dei Riscatti Parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - valore della prestazione maturata e valore del Riscatto maturato alla data di riferimento;
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
- per le prestazioni *unit-linked*
 - dettaglio dei Premi versati, dei Premi Investiti, del numero e del controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla fine dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell'anno di riferimento.

Inoltre, contiene l'importo dei Costi e degli oneri, con indicazione del costo di distribuzione, non legati a verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento e un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei Costi sulla redditività del prodotto che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 22 – Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (→ art. 2952 c.c.).

In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di Prescrizione di 10 anni, l'Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (→ L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007).

Articolo 23 – Impignorabilità e Insequestrabilità

Le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).

Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Articolo 24 – Reclami e risoluzione delle controversie

Eventuali reclami che riguardano il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

- **Banco BPM Vita S.p.A. – Gestione Reclami, Via Massaua 6, 20146 Milano**

oppure tramite:

- **e-mail: reclami@bancobpmvita.it**
- **PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it**

L'Impresa provvede a rispondere entro **45 giorni** dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato riscontro dall'Impresa nel termine di **45 giorni** o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, è possibile rivolgersi:

- **all'IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per questioni che riguardano il mancato rispetto da parte dell'Impresa di assicurazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, utilizzando i seguenti recapiti:
 - **via posta ordinaria all'indirizzo: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma;**
 - **via PEC: ivass@pec.ivass.it;**
 - **via fax: 06 42133206.**

Il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS è reperibile sul sito dell'Autorità: www.ivass.it.

- **alla Consob** (Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari), per questioni che riguardano la corretta redazione del Documento contenente le informazioni chiave (KID) o relative al contenuto ed alla modalità con cui l'intermediario distributore ha svolto l'attività di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, utilizzando i seguenti recapiti:
 - **via posta ordinaria all'indirizzo: Consob – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma;**
 - **via PEC: consob@pec.consob.it;**
 - **via fax: 06 8416703 – 06 8417707.**

È possibile inviare reclamo anche attraverso apposita procedura on-line disponibile sul sito: www.consob.it.

I reclami indirizzati all'IVASS o alla Consob **devono specificare:**

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'Impresa e del suo eventuale riscontro;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Attenzione!

Prima di ricorrere presso l'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione.

Attenzione!

L'esperimento del tentativo di mediazione (→ D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell'eventuale giudizio.

Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell'Impresa, è necessario rivolgersi, con l'assistenza di un avvocato, a un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.

Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 25 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge

Al Contratto si applica la legge italiana.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

Sezione VI – Regime fiscale

Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto?

Articolo 26 – Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Il trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente:

- regime fiscale dei Premi
 - i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;
 - la parte di Premio pagata per la copertura del rischio di decesso dà diritto ad una detrazione d'imposta ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente (→ art. 15, comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/86). Tale percentuale è calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi a livello complessivo, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).
- regime fiscale delle prestazioni corrisposte
 - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'Imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
 - il capitale erogato al decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

Per la parte investita in Quote di Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Difesa

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. ("Impresa") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "Fondo Interno") – di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Difesa**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscano nel medio periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative

(1) In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

- disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
 - strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
 - strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 20% fino ad un massimo del 35% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo dell'80% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 5,41%.

BPMVITA Difesa è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;

2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Difesa, la commissione di gestione è pari all'1,40% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri

fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) – di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Reddito**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluono nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

(1) In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all' OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 30% fino ad un massimo del 55% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 70% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 7,24%.

BPMVITA Reddito è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico:* è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. *rischio generico o sistematico:* è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. *rischio di interesse:* è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;

- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Reddito, la commissione di gestione è pari all'1,60% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) – di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Reddito & Crescita**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluono nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

(1) In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 50% fino ad un massimo del 75% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 50% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio.

Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 10,35%.

BPMVITA Reddito & Crescita è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico* : è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. *rischio generico o sistematico* : è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. *rischio di interesse* : è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all' Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al

Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita, la commissione di gestione è pari all'1,80% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la

quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Crescita

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Crescita**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscano nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

(1) In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 70% fino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 30% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 13,97%.

BPMVITA Crescita è caratterizzato da un profilo di rischio: medio.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle

obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio**: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Crescita, la commissione di gestione è pari al 2,00% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a

condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Bilanciato Megatrend**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 - Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di massimizzare il suo rendimento rispetto al proprio benchmark mediante una gestione professionale degli investimenti. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l'andamento del benchmark.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

1 In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Lo stile di gestione è di tipo attivo. La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Relativamente alla componente azionaria, nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile "megatrend", ossia che investono in società che operano in settori legati all'innovazione e alla "disruption", caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato.

Per la natura stessa del Fondo Interno, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi fino ad un massimo del 65% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 65% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Alla data di costituzione di BPMVITA Bilanciato Megatrend, il relativo benchmark è così composto:

Indici di riferimento	Pesi
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro)	50,00%
JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro)	20,00%
JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro)	10,00%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro)	10,00%
ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)	10,00%

Tutti gli indici azionari utilizzati sono "net total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, netti della tassazione alla fonte.

Tutti gli indici obbligazionari utilizzati sono "gross total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, lordi della tassazione alla fonte.

Articolo 5 - Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

BPMVITA Bilanciato Megatrend è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di

garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega NON implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e NON comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di asset allocation e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend, la commissione di gestione è pari al 1,70% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR

promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Azionario Megatrend**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di massimizzare il suo rendimento rispetto al proprio benchmark mediante una gestione professionale degli investimenti. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l'andamento del benchmark.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente¹ verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

¹ In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Lo stile di gestione è di tipo attivo. La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Relativamente alla componente azionaria, nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile "megatrend", ossia che investono in società che operano in settori legati all'innovazione e alla "disruption", caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato.

Per la natura stessa del Fondo Interno, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo dell'80% fino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 20% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio.

Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Alla data di costituzione di BPMVITA Azionario Megatrend, il relativo benchmark è così composto:

Indici di riferimento	Pesi
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro)	90,00%
ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)	10,00%

Tutti gli indici azionari utilizzati sono "net total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, netti della tassazione alla fonte.

Tutti gli indici obbligazionari utilizzati sono "gross total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, lordi della tassazione alla fonte.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

BPMVITA Azionario Megatrend è caratterizzato da un profilo di rischio: medio.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all' Articolato 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di asset allocation e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend, la commissione di gestione è pari al 2,00% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR

promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusione e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Obbligazionario

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Banco BPM Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Obbligazionario**.

Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluono nel medio periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine, attraverso uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio principalmente¹ costituito da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi (OICR e titoli in via principale di emittenti italiani e di Paesi dell'Area Euro).

La categoria del Fondo Interno è: bilanciato obbligazionario².

¹ In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

² Modello di classificazione elaborato da Assogestioni.

NON È POSSIBILE identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata in parte almeno significativa verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi fino ad un massimo del 15% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi da un minimo dell'80% fino ad un limite massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio.

Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 5,23%.

BBPMVITA Obbligazionario è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a)** rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul

Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico : è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b)** rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c)** rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d)** rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e)** rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f)** altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio

operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno. Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata settimanalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Obbligazionario, la commissione di gestione è pari all'1,30% annuo.

b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome di BPM Consolida, in seguito anche "Gestione interna separata" ovvero in breve "Gestione".

La valuta di denominazione della Gestione è l'Euro.

Articolo 2

La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.

Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.

Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.

La Gestione è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.

Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti.

Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.

La Gestione finanziaria di BPM Consolida si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.

Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:

- Titoli di debito
 - Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
 - *Corporate* (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
 - Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
- Titoli di capitale
 - Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse;
 - Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
- Investimenti monetari
 - Depositi bancari;
 - Pronti contro termine;
 - Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

	ESPOSIZIONE MIN	ESPOSIZIONE MAX
Azioni	0%	9%
Obbligazioni	0%	100%
-di cui Corporates	0%	50%
Immobili	0%	10%
Strumenti Alternativi (*)	0%	3%

(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli *corporate* si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi *rating*, assegnato da una primaria Agenzia di *rating*, superiore o uguale all'*investment grade*; qualora le primarie Agenzie di *rating* quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un *rating* specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di *downgrading* di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.

È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25.

A tutela dei Contraenti, l'esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 20%.

Articolo 3

La Gestione interna separata BPM Consolida è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare, sono verificati e certificati:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- i dodici rendimenti conseguiti dalla Gestione;
- l'adeguatezza dell'ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 4

Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di ciascun mese, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d'acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è

determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5

Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile il periodo di osservazione decorre dal primo all'ultimo giorno del mese nell'ambito di ogni esercizio che decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Articolo 6

Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.

Articolo 7

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.



BANCO BPM VITA S.p.A.

Via Massaua 6, 20146 Milano

Tel. +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107

Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it - www.bancobpmvita.it

Capitale Sociale € 2.099.125.000,00 interamente versato

Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155

REA n. 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e

con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02

Capogruppo del Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all'albo dei

Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A.

MODULO DI PROPOSTA/POLIZZA

SERIE:					
PROPOSTA/POLIZZA N.	BANCA	AGENZIA	IBAN		
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA		PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ		TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO	
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA)			COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE O DELL'ESECUTORE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA O IN PRESENZA DI PROCURA/ASSICURATO INCAPACE)		
INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE			NR TELEFONO CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DATA DI DECORRENZA	DATA DI SCADENZA	DURATA ANNI

AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO

DESCRIZIONE CONTRATTO

Contratto di assicurazione multiramo a premio unico, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'Assicurato.

PRESTAZIONI ASSICURATE

PRESTAZIONE INIZIALE €	
------------------------	--

PREMIO

TERMINE PAGAMENTO PREMI		CADENZA RATE PREMIO	
-------------------------	--	---------------------	--

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE € ¹	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €

¹ Il premio per la Somma Aggiuntiva Caso Morte viene trattenuto dalla commissione di gestione delle Linee di investimento. Il relativo valore è contenuto nel Documento unico di rendicontazione annuale.

Il valore del caricamento applicato è dato dalla differenza tra la prestazione iniziale ed il premio netto al perfezionamento.

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

IL PAGAMENTO DEI PREMI VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. I PREMI SUCCESSIVI, SE PREVISTI, VERRANNO CORRISPOSTI FINO AL TERMINE PAGAMENTO PREMI CON LA CADENZA SOPRA INDICATA.

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO:

COGNOME E NOME	COD. FISC./PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	E-MAIL

IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI.
LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'IMPRESA.

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO:

--

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO *(DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE)*:

--

IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?

SÌ NO

IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA

A CUI L'IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO.

IL PREMIO INVESTITO VERRÀ CONFERITO, NELLE PERCENTUALI INDICATE, NELLE SEGUENTI LINEE DI INVESTIMENTO CON LE MODALITÀ E NEI TEMPI PREVISTI DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

GESTIONE INTERNA SEPARATA E FONDO/I INTERNO/I PRESCELTI	PERCENTUALE

PROPOSTA \ POLIZZA EMESSA A		IL	
-----------------------------	--	----	--

IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSO IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall'Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Distributore apposta su tablet ovvero, ove consentito dal Distributore, mediante Firma Digitale Remota. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.

AUTORIZZAZIONE AD ADEBITO SU CONTO CORRENTE

Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo l'importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito.

A tal fine dichiara di essere consapevole e di accettare inoltre che la Banca eseguirà l'addebito solo se il conto corrente avrà un saldo disponibile e sufficiente a coprire per l'addebito l'intero importo del premio e che, altrimenti, non verrà eseguito in parte.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Banco BPM Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Banco BPM Vita S.p.A., trattenendo le eventuali spese di emissione indicate alla voce "Spese" in seconda pagina, rimborsa al Contraente un importo pari al controvalore delle quote assicurate, calcolato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso, a cui verranno sommati il capitale assicurato eventualmente rivalutatosi della Gestione Interna Separata e l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave; il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo; le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario e dei Regolamenti della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni, e l'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088.

Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: *articolo 2 "Prestazioni Assicurate", articolo 3, "Limitazioni ed Esclusioni", articolo 4 "Premio e versamenti aggiuntivi", articolo 5 "Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto", articolo 6 "Diritto di recesso", articolo 7 "Switch volontari", articolo 8 "Switch automatico", articolo 9 "Riscatto", articolo 15 "Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto", articolo 17 "Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa" e articolo 18 "Beneficiari".*

Firma del Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

L'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell'articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

Firma dell'Assicurato
(se diverso dal Contraente)

Per Assicurati incapaci
il Tutore

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche "particolari", propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del presente contratto è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.

Con riferimento alle ulteriori finalità di cui all'Informativa sopracitata ed in particolare per le attività di marketing/rilevamento della qualità dei servizi offerti, per le attività di profilazione, per l'invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Banco BPM Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Banco BPM Vita

ACCONSENTONO

NON ACCONSENTONO


al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Banco BPM Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato



SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.

Numero matricola _____ e firma dell'Operatore _____



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Gentile Cliente, desideriamo informarla che la Compagnia Banco BPM Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, (di seguito la "Compagnia" o il "Titolare") – C.F. 07122890960 con sede legale in Via Massaua n. 6, 20146 Milano - per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 – 20146 Milano.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Compagnia da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i "Dati Personali") saranno raccolti e trattati dalla Compagnia nella misura necessaria ed esatta per le finalità di seguito riportate.

Nel caso in cui Lei comunichi alla Compagnia Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.

La Compagnia non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A. FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI E STRUMENTALI E ALLA PROPOSIZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE (c.d. FINALITÀ ASSICURATIVA)

Il conferimento del consenso al trattamento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tale consenso comporta l'impossibilità per la Compagnia di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo, nonché i servizi e/o i prodotti oggetto del contratto. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri, il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni;
- attività statistiche-tariffarie;
- la assicurazione, la coassicurazione o l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.

Base giuridica: Esecuzione del contratto assicurativo.

B. FINALITÀ PER ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di

prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quali ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa).

Base giuridica: Rispetto di obblighi di legge.

C. FINALITÀ PER LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE

Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per svolgere attività di difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e stragiudiziaria;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori, nonché con altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa per la gestione del rischio assicurativo);
- per svolgere attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

Base giuridica: Esercizio di Interesse legittimo da parte del Titolare del trattamento dati.

D. FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING E RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

La Compagnia può chiedere il consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile al trattamento dei Suoi dati personali per svolgere attività di marketing e di profilazione relative ai prodotti e servizi assicurativi del Gruppo Banco BPM Vita S.p.A o al fine di conoscere il gradimento (c.d. customer satisfaction) in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornata sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Compagnia o da società del gruppo di appartenenza della stessa, tramite modalità prevalentemente automatizzate (questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo).

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. Il Suo esplicito consenso potrà in ogni momento essere liberamente revocato scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@bancobpmvita.it oppure inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria a Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 20146 Milano.

Base giuridica: Consenso per le finalità di marketing e di profilatura della clientela. Effettuare attività per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Compagnia i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato e formato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istituzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche, informatiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Compagnia potrà avvalersi di soggetti terzi che, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa e tratteranno i dati in veste di titolari autonomi, responsabili o contitolari del trattamento, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

La Compagnia in ogni caso provvederà alla conservazione per il tempo strettamente necessario dei dati da Lei forniti nel

caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, intermediari di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti e medici).

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati al punto 7 della presente informativa.

I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI EXTRA UE

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potrebbero essere comunicati e trasferiti anche a destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il Titolare assicura sin d'ora che l'eventuale trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR.

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate dallo stesso quali Responsabili esterni del trattamento.

I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server dall'Italia e/o dall'Unione Europea in Paesi extra-UE.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO AL GARANTE PRIVACY

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati in caso di inesattezza;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Massaua, 6 – 20146 Milano – e-mail: privacy@bancobpmvita.it.

Il termine per la risposta all'Interessato è di 30 giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

Il Titolare

BPMVITA Personal Insurance

**Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088**

(Tariffa 21SZ)

Data ultimo aggiornamento: 04/07/2025



REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

L'Impresa considera e si conforma ai principi delineati dal Global Compact promossi dalle Nazioni Unite. In particolare, l'Impresa ha inteso prendere in considerazione ed integrare i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, con particolare riguardo alla fase di selezione delle attività finanziarie in cui investire, in modo tale che le scelte di investimento dell'Impresa stessa rispecchino un adeguato profilo di responsabilità ambientale, sociale e di buon governo societario (buona governance).

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

L'impresa considera i rischi di sostenibilità nell'intero processo di investimento, nella definizione delle strategie, nel controllo del gestore esterno delegato, nel monitoraggio dei portafogli e nell'attività di gestione dei rischi ESG (Environmental, Social, Governance), avendo adottato sul punto precise direttrici di investimento con particolare riguardo a politiche di esclusione.

Con riferimento alle Gestioni Separate, l'Impresa ha adottato una specifica politica di esclusione tesa a escludere investimenti che non siano conformi ai principi adottati e definiti dalla stessa. In particolare:

1) esclusione di Emittenti Corporate

Sono esclusi gli investimenti diretti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale:

- siano coinvolti in attività relative ad armi controverse (mine anti-uomo, armi a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all'uranio impoverito e al fosforo bianco, munizioni cluster);
- violino uno o più principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) destinate alle imprese multinazionali.

2) Esclusione di Emittenti Sovrani

Sono esclusi gli investimenti diretti in Titoli Sovrani emessi da Paesi che:

- violino i diritti umani relativi a libertà civili, diritti politici, condizioni di pace e convenzioni umanitarie;
- siano sottoposti a misure restrittive.

3) Esclusione di Fondi ed ETF

Sono esclusi investimenti diretti in Fondi ed ETF i cui emittenti sottostanti siano coinvolti in modo diretto e indiretto nella produzione di armi controverse, in società che violino i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, OCSE e diritti umani. In relazione alle esposizioni dei sottostanti si definiscono dei valori soglia prudenziali.

L'Impresa ha avviato un percorso di integrazione progressiva nella propria Politica di investimento degli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario anche attraverso l'incremento di criteri, strumenti e attività utili a identificare e monitorare gli investimenti più esposti ai rischi di sostenibilità.

Il gestore esterno delegato si conforma e rispetta le linee di indirizzo e i principi di sostenibilità definiti dall'Impresa.

Pur integrando l'Impresa nelle proprie scelte di investimento i rischi di sostenibilità, il Contratto non prende in considerazione i principali effetti negativi (Principle Adverse Impacts - PAI) sui fattori di sostenibilità in quanto, allo stato attuale, le politiche di investimento dell'Impresa relative alle Gestioni Separate non identificano esternalità negative dell'investimento, con particolare riferimento ai PAI previsti dal quadro normativo e regolamentare di riferimento. In tale ambito, con il supporto del gestore esterno delegato, l'Impresa si sta impegnando ad identificare i PAI sui fattori di sostenibilità allo scopo di monitorare gli impatti degli investimenti sui diversi aspetti di sostenibilità interessati.

Tutto ciò premesso, allo stato, gli investimenti sottostanti il Contratto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Il Contratto non promuove caratteristiche sociali e/o ambientali e non persegue obiettivi ambientali e/o di sostenibilità.